



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

Il Servizio di supporto

Bologna, 9 novembre 2018

0004210-09/11/2018-SC_ER-T76-P

Comune di Riccione (RN)

-Al Sig. Presidente del Consiglio
comunale

-Al Sig. Sindaco

Oggetto: Trasmissione delibera n. 125/2018/VSGO

Si trasmette la deliberazione n. 125/2018/VSGO, adottata dalla Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna in data 8 novembre 2018, con invito ad inoltrare l'atto agli organi in indirizzo, nonché all'Organo di revisione.

Si dichiara che la presente deliberazione è conforme all'originale, depositato presso questa segreteria.

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto

Dott.ssa Rossella Broccoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

Firmato digitalmente da

ROSSELLA BROCCOLI



CN = BROCCOLI ROSSELLA
O = Corte Dei Conti
80218670588
C = IT

Deliberazione n. 125/2018/VSGO



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:

dott. Massimo Romano	presidente f.f.
dott. Paolo Romano	consigliere (relatore)
dott. Alberto Stancanelli	consigliere
dott. Riccardo Patumi	consigliere
dott. Federico Lorenzini	primo referendario

Adunanza dell'8 novembre 2018

Comune di Riccione

**Ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie
(art.24 del t.u. d.lgs.19 agosto 2016, n. 175)**

Visto l'art. 100, comma secondo, della Costituzione.

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni.

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti.

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, da ultimo modificata con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 dell'11 giugno 2008.

Visto l'art. 1, commi 611 e 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante disposizioni per la razionalizzazione delle partecipazioni societarie possedute dalle regioni, dalle provincie autonome di Trento e di Bolzano, dagli enti locali, dalle camere di commercio, dalle università e istituti di istruzione universitaria pubblici e dalle autorità portuali;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.210 dell'8 settembre 2016, recante il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;



Visto il decreto legislativo 16 giugno 2017, n.100, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2017, recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175";

Visto, in particolare, l'art. 24 del decreto legislativo n. 175, che ha posto a carico delle Amministrazioni pubbliche, titolari di partecipazioni societarie, l'obbligo di effettuare una ricognizione straordinaria e di trasmettere il provvedimento adottato alla competente Sezione della Corte dei conti;

Vista la propria deliberazione n. 10/2017/INPR del 17 gennaio 2017, con la quale è stato approvato il programma delle attività di controllo per l'anno 2017;

Rilevato che tra le indagini da effettuare vi è quella relativa all' "Esame dei provvedimenti di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie trasmessi nel 2017, ai sensi dell'art. 24, comma 3, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, dalle amministrazioni pubbliche aventi sede in Emilia-Romagna (Regione, enti locali, camere di commercio, università e istituti di istruzione universitaria pubblici, autorità portuali e altri enti)";

Vista la deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR della Sezione delle Autonomie, con cui sono state approvate le "Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24 d.lgs. n.175/2016";

Vista la propria deliberazione n. 161/2017/INPR, adottata nell'adunanza del 7 novembre 2017, con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

Vista la deliberazione n. 27/SEZAUT/2017/FRG del 14 novembre 2017 della Sezione delle Autonomie concernente gli organismi partecipati dagli Enti territoriali - anno 2017;

Considerato che il **Comune di Riccione** risulta tra gli enti selezionati per l'esame del provvedimento di revisione straordinaria;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 28 settembre 2017, e relativi allegati, di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie trasmessa dal Comune di Riccione ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 175 del 2016;

Vista l'ordinanza presidenziale n. 68 del 6 novembre 2018 con la quale la Sezione è stata convocata per la camera di consiglio dell'8 novembre 2018;

Udito il relatore Paolo Romano;

PREMESSO

Con la relazione approvata con deliberazione n. 32/2016/VSGO del 24 marzo 2016 la Sezione ha riferito dell'esame dei piani di razionalizzazione delle

società partecipate pervenuti ai sensi dell'articolo 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In particolare, nel paragrafo 4.9.5 della relazione si è specificamente riferito delle criticità concernenti il piano predisposto dal Comune di Riccione.

Il piano era inizialmente incompleto, non fornendo indicazioni circa le partecipazioni indirette e solo successivamente è stato integrato a seguito delle deduzioni prodotte dal Comune.

In relazione alla presenza di società con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti era stata evidenziata la situazione delle società Sis spa, in ordine alla quale il piano si esprimeva per il mantenimento, "in ragione dell'elevato livello dei servizi offerti" con l'impegno a riequilibrare il rapporto amministratori/dipendenti e Apea Raibano srl della quale il piano prevedeva la procedura di messa in liquidazione.

In seguito, con deliberazione n. 64/2017/VSGO conseguente all'esame della relazione sui risultati del piano operativo di razionalizzazione, presentata dal Comune di Riccione sensi dell'art. 1, comma 612, terzo periodo, della legge n. 190/2014, venivano rilevate specifiche criticità.

In particolare veniva osservato il prolungarsi dei tempi di realizzazione delle determinazioni assunte nel piano operativo in riferimento alla dismissione delle società Apea Raibano srl, Agenzia per l'innovazione srl, Amir spa, Uni.Rimini sspa, Farmacie comunali di Riccione spa.

CONSIDERATO

L'Ente ha trasmesso in data 17 ottobre 2017, in adempimento a quanto specificamente previsto dal terzo comma dell'art. 24 del d.lgs. n. 175/2016, il provvedimento di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie adottato dal Consiglio comunale, previo parere favorevole dell'Organo di revisione, unitamente al documento predisposto sulla base delle linee guida di cui alla deliberazione n.19/2017 della Sezione delle Autonomie.

La revisione straordinaria, che costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, richiamato in premessa, ha riguardato le partecipazioni societarie dirette possedute alla data del 23 settembre 2016.

Relativamente alle indirette sono state elencate quelle possedute tramite Geat spa (Aeradria spa, partecipata anche direttamente e sottoposta a procedura fallimentare e Hera spa società quotata in borsa non soggetta alle disposizioni dell'art.24 del t.u.) mentre la società S.I. Sole srl interamente partecipata tramite



SIS spa non è stata considerata in quanto già posta in liquidazione dal 15 dicembre 2016. L'Ente ha ritenuto di non dover includere le ulteriori partecipazioni indirette sulla base della definizione introdotta dall'art. 2, comma 1, lett. g, del t.u., secondo la quale è indiretta "la partecipazione in una società detenuta da una amministrazione pubblica per il tramite di una società o di altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica". In proposito si evidenzia come tale controllo sussista anche nell'ipotesi in cui più amministrazioni pubbliche e/o società a controllo pubblico possiedano la maggioranza del capitale di una società e, di diritto o anche solo di fatto, ne governino le scelte strategiche.

Ne deriva che anche le partecipazioni indirette possedute per il tramite di società soggette a controllo congiunto sono da considerarsi nei provvedimenti di razionalizzazione.

Alla data del 23 settembre 2016 l'Ente risultava avere partecipazioni dirette in quattordici società.

In merito alle determinazioni adottate si osserva quanto segue.

Per quanto concerne **Geat srl**, società in house, partecipata con una quota del 98,11 per cento, si rileva come, le disposizioni statutarie concernenti l'organo amministrativo, che attualmente prevedono alternativamente un amministratore unico o un CdA composto da tre o cinque membri, risultino non conformi alle previsioni di cui all'art. 11, commi 2 e 3, del t.u. n. 175 del 2016 secondo le quali la regola dell'amministratore unico può essere derogata sulla base di una motivata delibera assembleare sussistendo specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto dell'esigenza di contenimento dei costi.

In merito a **New Palariccione srl**, partecipata al 78,84 per cento viene riconfermata la decisione di dismissione, già assunta nel piano del 2015 qualificando la società come non riconducibile ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del t.u. Il termine per il perfezionamento della procedura inizialmente previsto entro l'anno 2017 è stato posticipato al 31 dicembre 2018.

Relativamente a **Romagna acque – società delle fonti spa**, partecipata direttamente al 3,14 per cento, che si configura quale società in house, soggetta a controllo analogo congiunto da parte degli enti soci, il comune ne delibera il mantenimento in quanto rientrante nelle previsioni di cui all'art. 4, comma 1, e comma 2, lett. a) del t.u. n. 175/2016.

Si rileva che lo statuto societario, nonostante sia stato aggiornato nel dicembre 2017, risulta non conforme alle previsioni di cui all'art. 11, commi 2 e 3, del t.u. n. 175 del 2016 prevedendo tutt'ora un consiglio di amministrazione


composto da cinque membri. Inoltre, non è stata inclusa nel provvedimento di ricognizione straordinaria la partecipazione posseduta indirettamente tramite Romagna acque spa (Plurima spa).

Si osserva infine che il Comune possiede partecipazioni in tre società che svolgono la medesima attività di amministrazione e gestione di reti e impianti afferenti al ciclo idrico integrato. Oltre alla stessa Romagna acque spa partecipa infatti in **Amir spa**, con una quota dello 0,53 per cento e in **Società italiana servizi – Sis spa** con una quota del 45,64. Nel questionario viene pertanto evidenziato il mancato rispetto del requisito di cui all'art. 20, comma 2, lett. c, del t.u. (svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre partecipate). In proposito l'ente riferisce che è in fase di attivazione il progetto di aggregazione delle società proprietarie degli asset del servizio idrico integrato presenti sul territorio romagnolo, in capo a Romagna acque spa che, per la provincia di Rimini, dovrebbe interessare Amir spa e Sis spa.

La società **Agenzia mobilità provincia di Rimini – A.M. srl consortile**, interamente pubblica, partecipata al 5,37 per cento, svolgeva, all'atto della revisione straordinaria, la funzione di autorità di regolazione del trasporto pubblico locale e di gestione dei beni strumentali funzionali al servizio nel bacino della Provincia di Rimini. Dal primo marzo 2017, a seguito della scissione delle due agenzie per la mobilità delle Province di Forlì-Cesena e di Rimini a favore dell'agenzia della Provincia di Ravenna, alla quale sono stati trasferiti i due rami d'azienda relativi alla funzione di regolazione del trasporto pubblico locale, la società svolge solo l'attività di amministrazione degli assets e ha modificato la propria ragione sociale in Patrimonio mobilità provincia di Rimini – P.M.R. srl consortile. Dalla visura camerale l'Ente risulta ancora presente nell'elenco soci nonostante, secondo quanto riferito, abbia formalizzato, in data 9 novembre 2015, il proprio recesso dalla costituenda P.M.R. srl consortile.

In merito a **Start romagna spa**, partecipata allo 0,62 per cento, società che svolge l'attività di gestore unico del servizio di trasporto pubblico locale su gomma nelle province di Rimini, Ravenna e Forlì-Cesena, il Comune delibera la dismissione delle proprie quote ritenendo non sussistente il requisito di stretta necessità per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'art. 4, comma 1, del t.u. in difformità dalle decisioni assunte da altri enti.

Relativamente alla società **Agenzia per l'innovazione nell'amministrazione e nei servizi pubblici locali srl**, partecipata all'8,33 per cento al 23 settembre 2016, l'Ente evidenzia come la società non rientri in alcuna delle categorie di cui all'art.4 del t.u. oltre a non rispettare il requisito del fatturato



minimo di cui all'art. 20, comma 2, lett. d e art. 26, comma 12-*quinquies* e riferisce come, all'atto della revisione straordinaria, fosse in corso un progetto di fusione con Aspes spa. L'operazione si è perfezionata in data 29 dicembre 2017 con conseguente cancellazione della società dal registro imprese. Da quanto riportato nel provvedimento di revisione non è chiaro se verrà successivamente attivata una procedura per la cessione delle quote possedute nella società incorporante. A tal proposito si osserva che Aspes spa, attualmente partecipata dal Comune con una quota dello 0,005 per cento, è una società in house a controllo pubblico congiunto e partecipa a sua volta in quattro società (Pesaro parcheggi srl, Adriacom cremazioni srl, Convention bureau Terre ducali srl e Farmacie comunali di Riccione spa). Ne deriva, pertanto, la necessità di tenere conto delle partecipazioni indirette detenute per il tramite di Aspes spa nell'ambito dell'analisi delle partecipazioni pubbliche da effettuarsi ai sensi dell'art. 20 del t.u. n. 175/2016.

Si prende atto, infine, che si è conclusa la procedura di liquidazione della società Itinera scrl iniziata il 1° gennaio 2016 (la società risulta cancellata dal registro imprese in data 8 gennaio 2018).

Tutto ciò considerato,
la Sezione

RILEVA

le descritte criticità e situazioni emerse dall'esame del provvedimento di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie adottato dal Comune di Riccione in adempimento a quanto specificamente previsto dall'art. 24 del t.u. n. 175/2016.

RICHIAMA

l'Ente:

- ad includere nell'ambito della prossima razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche da effettuarsi ai sensi degli artt. 20 e 26, comma 11, del t.u. n. 175/2016, le partecipazioni indirette detenute per il tramite di società o di organismi controllati congiuntamente;
- ad assumere le iniziative necessarie per l'adeguamento degli statuti e, superare le altre criticità evidenziate nell'ambito del prossimo provvedimento di razionalizzazione.

DISPONE

- che la deliberazione sia trasmessa - mediante posta elettronica certificata - al

Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione del Comune di Riccione;


- che la stessa sia pubblicata sul sito Internet istituzionale della Corte dei conti - banca dati del controllo;
- che l'originale resti depositato presso la segreteria di questa Sezione regionale di controllo.

Rammenta l'obbligo di pubblicazione della deliberazione sul sito internet istituzionale dell'Ente ai sensi degli articoli 2 e 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.


Così deciso nell'adunanza dell'8 novembre 2018

Il relatore

(Paolo Romano)



Il presidente f.f.
(Massimo Romano)



Depositata in segreteria in data 8 novembre 2018

Il direttore di segreteria

(Rossella Broccoli)

